



CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

In vigore dal 01.04.2021

Articolo 1. DEFINIZIONE DI INTERESSE

Per consentire una completa comprensione e accettazione delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini avranno il significato di quanto indicato, siano essi declinati al singolare od al plurale ove applicabile.

Contratto = contratto di spedizione stipulato a mezzo di accettazione scritta dell'Offerta o di sottoscrizione congiunta del testo dell'Offerta e dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Spedizione, e costituito dalle presenti Condizioni Generali di Spedizione e dall'Offerta.

Contratto di Trasporto = il contratto stipulato dal Mandatario con il Vettore in esecuzione del Contratto (di spedizione).

Mandante / Speditore = il soggetto che stipula con lo spedizioniere il contratto di spedizione disciplinato dalle presenti Condizioni Generali.

Mandatario = lo spedizioniere che stipula con il Mandante il contratto di spedizione disciplinato dalle presenti Condizioni Generali.

Merci = i beni del Mandante oggetto del contratto di spedizione.

Merci Pericolose = materie o oggetto il cui trasferimento da un luogo all'altro, per le loro caratteristiche intrinseche, comporta un considerevole rischio di incidenti, il cui Trasporto è autorizzato unicamente alle condizioni previste nel RID e nel suo allegato per il cui Trasporto debbano utilizzarsi unicamente veicoli conformi alle regole delle CUV e del CUU.

Offerta = documento che, unitamente alle presenti Condizioni Generali di Spedizione costituisce il Contratto e che ne determina i corrispettivi e le eventuali attività ulteriori ed accessorie di cui è incaricato il Mandatario.

Vettore / Trasportatore = l'impresa ferroviaria che esegue il Trasporto.

Veicolo = indica il carro ferroviario su cui vengono caricate le merci.

Trasporto = trasferimento, tramite ferrovia, delle merci da un luogo ad un altro, comprensivo delle soste dalla consegna delle stesse, o qualora siano utilizzati veicoli di terzi, dalla consegna dei veicoli al vettore / trasportatore alla messa a disposizione del destinatario.

COTIF = convenzione relativa al Trasporto internazionale ferroviario nella formula del protocollo concluso a Vilnius il 03.06.1999.

CIM = regole uniformi concernenti il contratto di Trasporto internazionale ferroviario di merci – appendice B alla COTIF.

RID = regolamento concernente il Trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose – appendice C alla COTIF.

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



CUV = regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione dei veicoli nei traffici internazionali ferroviari – appendice D alla COTIF.

CUU = contratto uniforme di utilizzazione carri.

Articolo 2. OGGETTO

Stipulando il contratto, il mandante conferisce al mandatario, che accetta obbligandosi, l'incarico di concludere, in suo nome e per conto, il contratto di Trasporto con il vettore / trasportatore.

Articolo 3. SOSTITUZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE

Le eventuali variazioni delle regole RID e/o delle somme dettate dalla legislazione italiana e/o estera e/o comunitaria in materia di trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose, se obbligatorie, sostituiranno di diritto le pattuizioni contrattuali tra mandante e mandatario, divenute difformi.

Articolo 4. OBBLIGHI DEL MANDANTE

4.1. Il mandante è obbligato a fornire al mandatario, prima della messa a disposizione dei veicoli da parte di quest'ultimo, ogni informazione necessaria e utile in ordine alla tipologia della merce e alla sua classe di pericolosità, nonché fornirgli tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del mandato. Il mandatario non è obbligato a controllare la tipologia e le caratteristiche dei prodotti, né di assicurarsi che essi posseggano la pericolosità specifica indicata dal mandante, potendo egli confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati forniti dal mandante, senza alcuna assunzione di responsabilità nei confronti di terzi e del mandante.

4.2. il mandante è obbligato a consegnare, direttamente o tramite terzi, al vettore / trasportatore all'atto di presa e consegna del convoglio presso la stazione / scalo, la lettera di vettura compilata in conformità alle indicazioni fornite dal mandante e secondo il contenuto prescritto dall'Art. 7 CIM, nonché dal Capitolo 5.4 e dalla Tabella A del Capitolo 3.2 del RID.

4.3. il mandante è obbligato a consegnare, direttamente o tramite terzi, al vettore / trasportatore all'atto di consegna delle merci, se necessario, in base alla legislazione italiana, estera e internazionale, ogni altro documento di trasporto e di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del Cap. 5.4 e della Tabella A del Cap. 3.2 del RID.

4.4. Il mandante è obbligato all'osservanza dell'orario puntuale di ultimazione delle operazioni di carico – riempimento e di consegna dei carri tramoggia al vettore / trasportatore, che sarà comunicato per ogni Trasporto con l'orario puntuale di messa a disposizione dei carri tramoggia al destinatario da parte del vettore / trasportatore (MAD/RID) nel punto di presa e consegna per lo scarico della merce.

4.5. Il mandante provvederà a proprie cura e spese all'esecuzione diretta o tramite terzi da lei incaricati, delle operazioni di riempimento, previa verifica dell'idoneità dei carri tramoggia e di scarico dei carri tramoggia e alla successiva riconsegna dei carri scarichi con tutte le chiusure (valvole e aperture di ispezione comprese),

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



in posizione chiuso, con la stessa garanzia di tenuta di quando erano pieni, muniti di etichette, placche ed ogni altra segnalazione esteriore prescritta.

4.6. Il mandante è responsabile di tutte le spese e danni sopportati dal vettore / trasportatore, dallo spedizioniere e da terzi nei casi previsti dall'Art. 8 delle CIM e per ogni altra violazione riguardante l'omissione di consegna o l'irregolare e/o incompleta e/o inesatta compilazione dei documenti di Trasporto e di accompagnamento, obbligatori secondo le normative nazionali ed internazionali.

4.7. Il mandante è obbligato a mettere a disposizione dello spedizioniere mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio dei dati informatizzati (EDI) e comunque di porsi in grado di fornire come documento cartaceo: a) tutti i documenti di trasporto e di accompagnamento obbligatori, compresa la lettera di vettura; b) le check list relative alle tenute dei dispositivi di chiusura prima e dopo il riempimento, prodotte dal caricatore e dallo scaricatore; c) la check list completa del verificatore vettore / trasportatore; d) il nulla osta del destinatario all'accettazione della merce nel luogo previsto dal contratto di Trasporto e nell'orario puntuale di messa a sua disposizione dei carri tramoggia comunicato dal mandante al mandatario. Il mandante autorizza fin d'ora il mandatario ad acquisire direttamente, qualora ne ravvisi l'opportunità, la documentazione di cui sopra dagli obbligati alla loro emissione.

4.8. Il mandante si obbliga a presentare al Trasporto spedizioni conformi alle disposizioni, assicurandosi che le merci siano classificate e autorizzate conformemente, a verificare e garantire, anche nel caso faccia ricorso al servizio di altri operatori (caricatori, riempitori, ecc.), che le tramogge piene e quelle vuote siano marcate e placcate in modo conforme e che anche le tramogge vuote siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

4.9. Il mandante è esclusivamente responsabile di ogni onere contrattuale addizionale dovuto per, a titolo non esaustivo, costi di noleggio e/o locazione, costi per soste ed eventuali penali, soste, blocchi iniziali o intermedi del Trasporto, sforamento degli orari puntuali di consegna dei carri al vettore / trasportatore che siano indipendenti da infrazioni alle disposizioni vigenti e/o dell'omissione e/o dell'inosservanza del preciso orario di accettazione della merce da parte del destinatario e di restituzione dei carri tramoggia da parte dello scaricatore e/o del destinatario.

4.10. Il mandante è speditore ai sensi del Cap. 1.4.2.1 del RID, e ne assume gli obblighi e le responsabilità in via esclusiva, in quanto il mandatario assume il ruolo di mittente nella lettera di vettura per conto del mandante esclusivamente al fine di semplificare le procedure amministrative.

4.11. Il mandante si obbliga a tenere indenne il mandatario da tutti i danni riferibili alle responsabilità conseguenti e/o dipendenti dall'inosservanza degli obblighi di cui ai capitoli 1.4.2.1.1 lett. E, 1.4.3.1 e 1.4.3.3 del RID ed in generale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che non sia riferibile alla corretta esecuzione del mandato.

Articolo 5. OBBLIGHI DEL MANDATARIO

5.1. Il mandatario è obbligato alla stipula del contratto di Trasporto con il / i vettore / i – trasportatore / i che riterrà più idonei, nel rispetto degli elementi definiti nel contratto di spedizione di cui le presenti Condizioni Generali sono parte integrante.

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



5.2. Il mandatario è obbligato a fornire al mandante le istruzioni per la compilazione della lettera di vettura che il mandante consegnerà al vettore / trasportatore secondo quanto riportato nella clausola 4.2.

5.3. Il mandatario è obbligato a monitorare il trasferimento della merce dal punto di presa dopo il riempimento a quello di consegna per lo scaricamento e a fornire al mandante la relativa informativa tramite e-mail o telefonicamente.

5.4. Il mandatario è obbligato a fornire al mandante le indicazioni operative in caso di avaria, fermi o ritardi.

5.5. Nel caso in cui il mandatario prosciogli al mandante la disponibilità di veicoli di proprietà di terzi diversi dal vettore, gli stessi saranno approvati e adatti al Trasporto del materiale da trasportare e nel numero indicato dal mandante quale adeguato alle quantità da trasportare, oltre, se richiesto, fino a un totale di n. 3 veicoli di scorta per il caso di inadeguatezza di uno o più di quelli messi ordinariamente a disposizione. Il mandatario si obbliga a noleggiare per conto del mandante i veicoli da detentore che: a) abbia aderito al CUU; b) osservi la normativa CUV; c) assicuri l'osservanza degli obblighi di cui al capitolo 1.4.3.5 del RID e delle normative nazionali; d) disponga, in conformità a quanto previsto dall'Art. 14 bis della direttiva 2004/49 CE del 29.04.2004 così come modificato dalla direttiva 2008/110 CE del 16.12.2008 recepita nel DLGS 24.03.2011 n. 43, di un soggetto responsabile della manutenzione / *entity in charge of maintenance* (SRM o ECM); e) che garantisca che ogni veicolo noleggiato sia certificato esclusivamente da organismo terzo ai sensi della commissione 445/2011; f) garantisca l'adempimento degli obblighi imposti dal RID ai gestori di carri e in particolare g) garantisca l'osservanza delle disposizioni sulla costruzione, equipaggiamento, prova e marcatura; h) assicuri che i veicoli siano sottoposti a normali condizioni di esercizio; i) esegua i controlli periodici e quelli eccezionali quando la sicurezza dei veicoli o del loro equipaggiamento possa essere compromessa da incidenti, riparazioni e/o modifiche; l) provveda a che i carri tramoggia portino le indicazioni del detentore e della stazione di residenza secondo le regole uniformi del CUV appendice D alla COTIF 1999. Il mandatario metterà a disposizione esclusivamente carri tramoggia aventi la dichiarazione del detentore che sono state effettuate tutte le certificazioni emanate e/o emanande da parte delle competenti autorità nazionali e internazionali e in particolare per quanto riguarda le autorità italiane (ANSFISA), la documentazione riguardante la nota ANSF 3556/09 e i provvedimenti emanati e/o emanandi da ANSFISA e RFI.

5.6. In caso di messa a disposizione di veicoli di terzi, il mandante potrà verificarne la conformità strutturale alla normativa vigente e l'idoneità degli stessi al trasporto della specifica merce da trasportare mediante consultazione sul sito internet del mandatario delle schede tecniche dei veicoli all'indirizzo www.railservice.it.

Articolo 6. OPERAZIONI ACCESSORIE

Potranno formare oggetto del Contratto, laddove espressamente in esso contemplate per iscritto nell'offerta, operazioni accessorie da svolgersi direttamente dal mandatario ovvero tramite terzi. In tale ultimo caso, stipulando il Contratto, il mandante conferisce al mandatario il mandato di concludere con i terzi per conto del mandante il contratto per l'esecuzione delle operazioni accessorie, con esonero da responsabilità del mandatario, ai sensi dell'art. 1715 c.c., per l'adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali da contrattato.

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



Articolo 7. CONTRATTO DI TRASPORTO

Nella stipula del contratto di Trasporto il mandatario avrà facoltà: a) di scelta del vettore ritenuto più idoneo; b) di concordare le condizioni che riterrà più opportune entro i limiti fissati nel mandato. Resta in ogni caso inteso che, salvi diversi accordi scritti tra mandante e mandatario, il contratto di Trasporto avverrà da stazione a stazione a treno completo in programmazione ordinaria e straordinaria.

Articolo 8. CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a titolo di provvista per il pagamento del corrispettivo dovuto al vettore / trasportatore, al detentore dei veicoli e/o a terzi incaricati delle operazioni complementari, il mandante corrisponderà al mandatario gli importi indicati nell'offerta con le modalità e tempistiche ivi indicate. Tali importi non includono:

- Costi e/o spese straordinarie addebitate a qualsiasi titolo dalle imprese ferroviarie;
- Tasse alla stazione di partenza;
- Costi di carico / riempimento e scarico e di ogni operazione all'interno delle aree di carico e scarico;
- Costi dipendenti dalla mancanza della lettera di vettura o dalla compilazione di essa con menzioni incomplete, inesatte, irregolari o apposte in spazi diversi da quelli riservati a ciascuna di esse o dalla compilazione di essa difformemente dalle istruzioni ricevute dal mandatario;
- Costi dipendenti da soste causate dal fatto del mandante e/o destinatario;
- Ogni altro costo e/o prestazione non espressamente menzionati nell'offerta.

Articolo 9. ASSICURAZIONE

Sarà obbligo del mandante provvedere all'assicurazione delle merci, a quella contro la responsabilità civile per danni causati dalle stesse a persone e cose nel corso delle operazioni di caricamento / riempimento, trasporto e scaricamento, e a quella contro la responsabilità da danneggiamento subito dai carri tramoggia durante le operazioni di caricamento / riempimento, scaricamento e movimentazione nelle aree di carico e scarico.

Articolo 10. RESPONSABILITÀ

10.1 Il mandatario spedizioniere non è responsabile per danni di qualunque genere (a titolo non esaustivo per danni da ritardi, soste, danni causati dai materiali trasportati, da imperita o negligente esecuzione delle operazioni di riempimento del contratto di Trasporto e/o del contratto relativo alle operazioni di caricamento e scaricamento e di altre operazioni accessorie, restando la relativa responsabilità a carico rispettivamente del vettore / trasportatore, del riempitore / caricatore e scaricatore e dei terzi incaricati delle operazioni complementari e accessorie. Ai fini dell'esercizio dell'azione per il risarcimento di tali danni il mandatario, laddove, in base ad accordi da specificare in deroga alle presenti Condizioni Generali di Spedizione abbia concluso il contratto con le parti in nome e per conto del mandante e quindi con mandato senza rappresentanza, cederà a quest'ultimo i propri diritti eventualmente nascenti del medesimo.

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



10.2 In nessun caso al mandatario potrà attribuirsi la responsabilità da custodia delle merci pericolose dandosi atto le parti contraenti che mai lo stesso ne sarà custode.

10.3 Il mandante è responsabile dei maggiori costi e danni incluse le perdite di guadagno conseguito all'inadempimento da parte sua delle obbligazioni previste dal contratto nonché dalle presenti Condizioni Generali.

10.4 Nel caso di messa a disposizione di veicoli terzi al mandante, il mandatario, qualora uno o più di essi non siano utilizzati per difetti tecnici, sarà responsabile della loro mancanza di conformità nel solo limite della quota di corrispettivo relativa agli stessi, ma non sarà in ogni caso responsabile dei danni da omesso o ritardato trasporto.

10.5 Il mandante sarà tenuto, inoltre, a tenere indenne la società da azioni proposte da terzi nei suoi confronti relativamente a qualsiasi danno a persone e/o cose conseguenti all'inadempimento da parte sua di una qualsiasi delle precedenti obbligazioni.

Articolo 11. INVALIDITA' DI UNA O PIU' CLAUSOLE

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali, derivanti da norme di legge o regolamentari, anche sopravvenute, non inficerà la validità di altre clausole.

Articolo 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione a terzi, anche parziale ed a qualsiasi titolo del contratto di spedizione disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, a pena di risoluzione ipso iure del contratto stesso.

Articolo 13. DIVIETO DI DELEGAZIONE E DI COMPENSAZIONE

I diritti derivanti al mandatario dal contratto di spedizione non possono formare oggetto di delegazione di pagamento e di delegazione a promettere senza l'assenso scritto del mandatario.

Il mandante rinuncia preventivamente alla compensazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1246 n. 4 c.c. dei debiti verso il mandatario con eventuali crediti verso lo stesso.

Articolo 14. DIRITTO DEL RECESSO DEL MANDANTE

Nell'eventualità di modifica nelle tariffe da parte di una o più imprese ferroviarie che generi squilibrio nella corrispettività contrattuale rispetto a quelle precedentemente offerte, alle parti è data facoltà di recesso dal contratto di spedizione, relativamente ai contratti di Trasporto non ancora stipulati da esercitarsi mediante raccomandata AR o PEC con preavviso di almeno 60 giorni salvo, in difetto, il risarcimento del danno.

Articolo 15. GIURISDIZIONE

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



Siccome facoltizzate dall'art. 4 L. 31.05.95 e dall'art. 23 Regolamento CE n. 44/2001 del 22/12/00, le parti convengono che le controversie nate dal contratto di spedizione regolamentato dalle presenti Condizioni Generali, sia devoluta alla giurisdizione italiana.

Articolo 16. FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità ed efficacia, all'interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di spedizione regolamentato dalle presenti Condizioni Generali, sia devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Venezia, volendo espressamente i contraenti derogare all'ordinaria competenza territoriale e volendo escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.

Articolo 17. LEGGE APPLICABILE

Siccome facoltizzate dall'art. 1 Regolamento CE n. 593/2008 le parti convengono che il contratto di spedizione regolamentato dalle presenti Condizioni Generali, sia disciplinato dalla legge italiana ed in particolare dalle norme del Codice Civile, del DLGS 35/2010, nonché dalla normativa internazionale di cui al COTIF, alle appendici CIM, RID, CUV quali specificate nelle definizioni delle presenti Condizioni Generali di contratto e loro successive eventuali modifiche.

Venezia, il _____

Il Mandante _____

Il Mandatario _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 – 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole nn.

10), 10.1), 10.2) esclusione di responsabilità del Mandatario.

10.4) limitazione di responsabilità del Mandatario.

12) risoluzione ipso iure in caso di cessione del contratto di spedizione.

13) divieto di delegazione di compensazione.

14) diritto di recesso del Mandante.

15) giurisdizione convenzionale.

16) elezione del foro territoriale competente in via esclusiva.

Venezia, il _____

Il Mandante _____

Il Mandatario _____

Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)



Sede Legale: Viale delle Industrie 55 I - 45100 Rovigo

Sede Amministrativa: Banchina dell'Azoto 15 I -30175 Marghera (VE)